

**Studio Legale
Avv. Claudio Zaza
Via Sabotino n. 2 – Roma
Fax 06/83600241 claudiozaza@ordineavvocatiroma.org**

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

AI SENSI DEL DECRETO PRESIDENZIALE N. 1048/16 DI AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SESTA GIURISDIZIONALE, EMESSO IN DATA 19.07.2016 NEL PROCEDIMENTO R.G. N. 5496/2016.

Il **Consiglio di Stato, Sezione Sesta Giurisdizionale, con Ordinanza Presidenziale n. 1048 del 19.07.2016** ha disposto la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del testo integrale del Ricorso in Appello (n. R.G. 5496/16) promosso da Cappelletti Chiara e della sentenza appellata del TAR Lazio – Roma n. 14332/15 rg 10508/15, oltre che di un avviso indicante l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, del numero del registro generale del ricorso, del nome dei ricorrenti, della amministrazione intimata, di almeno due contro interessati, degli estremi dei provvedimenti impugnati e di un sunto dei motivi di ricorso.

* * * *

1.- Autorità giudiziaria innanzi la quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

Consiglio di Stato, sezione sesta giurisdizionale, n. 5496/2016 Reg. Ric.

2.-a) Nome del ricorrente:

Cappelletti Chiara.

b) Amministrazione intimata:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sue articolazioni territoriali dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell'Ufficio X° (oggi Ufficio VI°) Ambito Territoriale della Provincia di Arezzo.

c) Nome di almeno 2 contro interessati:

contro interessati chiamati nel giudizio di primo grado, ma contumaci in tale grado: Solenne Carmen (nata a Caserta – CE - il 18.08.78, C.F. SLNCMN78M58B963W), Mariconda Barbara (nata a Augusta – SA - il 30/12/70, C.F. MRCBBR70T70A494U), Criaco Anna (nata a Africo – RC - il 14.4.71, C.F. CRCNNA71D54A065P), nonché tutti i docenti (dal n. 1 all'ultimo numero) inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento del Personale Docente ed

Educativo della Provincia di Arezzo, definitive, valide per gli a.s. 2014-2017, classe di concorso “Scuola Primaria” (ex EEEE) (risultanti da ALLEGATO), poiché la Ricorrente, per il punteggio posseduto, si sarebbe collocata in 1° posizione, prendendo il ruolo dalla “Fase zero” ad Arezzo nell’a.s. 2015/16.

3.-a) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso al Consiglio di Stato:

Sentenza del TAR LAZIO ROMA sez. 3 bis N. 14332/2015 Reg. Prov. Coll., pubblicata il 21/12/2015 non notificata, pronunciata nella causa n. 10508/2015 Reg. Ric. promossa dalla docente Cappelletti Chiara, sentenza con la quale *“Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione con salvezza degli effetti ai sensi dell’articolo 11 c.p.a. . Spese compensate.”*, nella parte in cui dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice adito senza entrare nel merito della questione.

b) Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso al TAR:

- D.M. MIUR n. 325 del 03.06.2015 (pubblicato il 04.06.2015) di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola statale, valide fino all’a.s. 2016/17, nella parte in cui agli artt. 1-2-3 stabilisce che può aggiornare la graduatoria solo il personale docente già inserito in G.a.E. e non anche il personale docente inserito in G.a.E e depennato per non aver presentato la domanda di permanenza al momento degli aggiornamenti precedenti e D.M. n. 325 del 03.06.2015 nella parte in cui all'art. 4 dispone che le modalità di aggiornamento siano esclusivamente tramite WEB;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti, anche allo stato non conosciuti, ivi compresi:

- il D.M. MIUR n. 235 del 01/04/2014 (pubblicato il 09/04/14), nella parte in cui all’art. 1, comma1 lett. b) ha stabilito che “La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalle graduatorie”;

- di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d’ora ci si riserva di impugnare.

4) Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso al Consiglio di Stato, con riproposizione anche dei motivi del Ricorso al Tar:

La ricorrente con Ricorso in Appello ha impugnato la pronuncia del Tar Lazio – Roma con cui era stato statuito il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo adito, a favore del Giudice del Lavoro, e nella parte in cui non si è pronunciata nel merito in ordine all’illegittimità degli atti amministrativi impugnati innanzi al Tar.

I MOTIVI DEL RICORSO IN APPELLO (CON RIPROPOSIZIONE ANCHE DEI MOTIVI DEL RICORSO AL TAR) SONO I SEGUENTI:

- ERRONEA DECLARATORIA DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE ANCHE IN RELAZIONE ALLA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI UNITE E DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO IN SUBJECTA MATERIA.

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'IMPIANTO NORMATIVO CHE DISCIPLINA LE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE G.A.E., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 605 DELLA L. 296/06, DELL'ART. 1 COMMA 1 BIS E COMMA 4 DELLA L. 143/04, DELL'ART. 401 COMMA 8 DEL D.LGS. 297/04. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTT. 3, 4, 33, 51, 97 COST.; VIOLAZIONE DELLA L. 241/90.

2) VIOLAZIONE DEL D.M. 235 DEL 01/04/14. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'IMPIANTO NORMATIVO CHE DISCIPLINA LE ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLE G.A.E., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 605 DELLA L. 296/06 E DELL'ART. 401 COMMA 8 DEL D.LGS. 297/04. ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI MOTIVAZIONE, CONTRADDITTORIETÀ E ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO E TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI CUI AGLI ARTT. 3, 4, 33, 51, 97 COST.

In estrema sintesi, la ricorrente contesta il depennamento dalla graduatoria ad esaurimento del personale docente della provincia di Arezzo, a.s. 2014-2017, classe di concorso “Scuola Primaria” per aver presentato in ritardo domanda di permanenza e comunque contesta che il Miur abbia omesso il reinserimento in tali GaE nonostante la tempestiva domanda formulata al momento del successivo aggiornamento delle graduatorie.

5.- Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo: inserimento del numero di Registro Generale del ricorso sezione *Consiglio di Stato*, poi nella sezione *attività giurisdizionale*, poi nella sezione *Ricorsi*.

6.- La presente notificazione per pubblici proclami, relativa alle graduatorie allegate, viene effettuata in esecuzione del Decreto presidenziale n. 1048/16, depositata in data 19.07.2016, della Sezione Sesta giurisdizionale del Consiglio di Stato, nei confronti di tutti controinteressati riportati nella graduatoria allegata, da considerarsi parte integrante del presente avviso.

7.- Il testo integrale del Ricorso, della sentenza appellata, della graduatoria recante i nominativi dei contro interessati, del decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici

proclami, sono in allegato e possono essere consultati sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nell'apposita sezione del sito denominata "*atti di notifica*".

F.to Avv. Claudio Zaza